



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

**Operazione codice locale progetto FI7.1.1a
“Ecosistema Giovani Firenze”**

**Servizio di educativa di strada e empowerment di
comunità – Codice CUP H19J21013070006**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

Asse 7, Azione 7.1.1



Firenze



Indice generale

Premessa	3
Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'appalto	3
Articolo 2 - Divisione in lotti	4
Articolo 3 – Servizi richiesti.....	5
Articolo 4 – Coordinamento e azioni di tipo trasversale	6
Articolo 5 - Durata e valore dell'appalto	7
Articolo 6 - Articolazione dei servizi e figure professionali richieste.....	12
Articolo 7 - Luoghi di svolgimento del Servizio e sedi operative.....	16
Articolo 8 – Personale impiegato	16
Articolo 9 – Attività del Comune, monitoraggio e controllo del servizio.....	18
Articolo 10 – Penali	19
Articolo 11 – Corrispettivo per i servizi prestati e modalità di pagamento	21
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Articolo 13 – Garanzia definitiva.....	23
Articolo 14 – Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari.....	24
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali – obblighi di riservatezza	25
Articolo 16 – Sicurezza sui luoghi di lavoro.....	26
Articolo 17 – Responsabilità e obblighi assicurativi	27
Articolo 18 – Subappalto	28
Articolo 19 – Risoluzione e recesso	30
Articolo 20 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici	32
Articolo 21 - Dichiarazioni relative al protocollo di legalità.....	32
Articolo 22 - Clausola compromissoria e foro competente	33
Articolo 23 - Spese contrattuali	33
Articolo 24 – Rinvio	33

Premessa

1. Il Covid-19 ha avuto un impatto particolarmente negativo sulla vita dei cittadini, cambiandone le abitudini e incidendo in modo particolare sui sistemi di relazione esterna con riflessi significativi soprattutto nei confronti dei giovani: il lockdown e la conseguente impossibilità di relazioni sociali, la drastica diminuzione di contatto tra pari, la complessità della DAD, la mancanza di partecipazione ad eventi di aggregazione e socializzazione, hanno generato un disagio profondo soprattutto tra i più giovani. E' necessario pertanto attivare servizi dedicati ai giovani in risposta al crescente malessere "generazionale" per la prevenzione primaria e secondaria, tesi alla ricostruzione del contesto relazionale in cui i vivono e crescono, in un'ottica di empowerment di comunità.
2. Con il progetto "Ecosistema Giovani Firenze" (operazione codice locale progetto FI7.1.1a), finanziato nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid-19 - Programma Operativo Nazionale – PON Città Metropolitane 2014-2020, Asse 7, Azione 7.1.1 – Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE), si intende contribuire al rafforzamento del sistema sociale della città di Firenze rivolgendosi ad una categoria di persone vulnerabili, i minori e i giovani, particolarmente colpiti dalle conseguenze umane e sociali della pandemia di COVID-19, riportandoli alla socializzazione e condivisione sociale a sostegno della coesione sociale.

Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di **educativa di strada e empowerment di comunità** nei cinque Quartieri della città di Firenze rivolto prioritariamente a giovani e adolescenti **dai 12 ai 20 anni**.
2. **L'educativa di strada** è un servizio volto alla prevenzione del disagio giovanile tramite educatori professionisti che si rivolgono ai gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi naturali di ritrovo (strade, giardini, piazze...) e con loro instaurano relazioni significative, basate sull'ascolto attivo e sulla co-progettazione di attività che per questo acquistano valore educativo, generando crescita e cambiamento nei contesti e nei ragazzi stessi.
3. Gli educatori di strada sono inoltre dei **facilitatori di comunità** perché, lavorando **in rete** con i soggetti del territorio impegnati in attività a carattere sociale, inclusivo ed educativo, promuovono **l'empowerment della comunità locale**.
4. Due sono quindi le finalità del presente appalto:

A. contribuire a promuovere il **benessere** individuale e di gruppo delle giovani generazioni e **la prevenzione del disagio giovanile** attraverso la valorizzazione di luoghi che favoriscono l'aggregazione e la socializzazione dei ragazzi, la relazione con figure educative competenti, il monitoraggio di comportamenti a rischio, la valorizzazione delle risorse personali e della capacità pro-attiva delle ragazze e dei ragazzi;

B. contribuire a consolidare una **rete** efficace tra le agenzie educative e i soggetti del territorio impegnati a promuovere il benessere delle giovani generazioni, per la definizione di un **sistema educativo, sociale e culturale integrato** e **l'empowerment della comunità locale**.

Articolo 2 - Divisione in lotti

1. Il presente appalto è suddiviso in 5 Lotti , allo scopo di favorire la massima partecipazione delle piccole e medie imprese alla procedura di gara e la distribuzione in aree territoriali diverse – lotti geografici - quali sono i Quartieri della Città, le circoscrizioni di decentramento in cui è diviso il territorio comunale di Firenze previste dallo Statuto del Comune di Firenze.
2. I cinque lotti del servizio di educativa di strada sono i seguenti, con CPV 92330000-3:
 - Lotto 1:** Servizio Educativa di Strada e empowerment di comunità nel Quartiere 1 – CIG 9084111D88
 - Lotto 2:** Servizio Educativa di Strada e empowerment di comunità nel Quartiere 2 – CIG 9084131E09
 - Lotto 3:** Servizio Educativa di Strada e empowerment di comunità nel Quartiere 3 – CIG 9085166428
 - Lotto 4:** Servizio Educativa di Strada e empowerment di comunità nel Quartiere 4 – CIG 90851853D6
 - Lotto 5:** Servizio Educativa di Strada e empowerment di comunità nel Quartiere 5 – CIG 9085196CE7
3. In considerazione del periodo di emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, le attività potranno svolgersi anche online/con **modalità a distanza** o potranno essere oggetto di riprogettazione sulla base dei fabbisogni emersi, in sede di coordinamento.

Articolo 3 – Servizi richiesti

1. I progetti e gli interventi del servizio di educativa di strada ed empowerment di comunità costituiscono un piano omogeneo sul territorio cittadino per la creazione di **un sistema di servizi e di interventi rivolti ai giovani (ecosistema giovani)** il cui obiettivo è offrire risposte organiche, integrate e multidimensionali ai bisogni educativi e sociali delle ragazze e dei ragazzi della città di Firenze.
2. L'Aggiudicatario/gli aggiudicatari dovrà/dovranno assicurare le seguenti azioni per ognuno dei lotti:
 - a) **servizio di educativa di strada**, inteso come servizio volto alla prevenzione del disagio giovanile tramite educatori professionisti che si rivolgono ai gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi naturali di ritrovo (strade, giardini, piazze...) da svolgersi in orario diurno, serale o notturno a seconda della programmazione esecutiva concordata con il Servizio Attività culturali e Politiche giovanili, in base ai fabbisogni concreti emergenti dai territori. Si specifica che per "strada" deve intendersi ogni ambito di intervento che è al di fuori delle strutture e dei servizi formali e non;
 - b) presenza di **figure con funzioni differenziate** come indicato al successivo art.6;
 - c) **mappatura del territorio**, focalizzando l'attenzione sui luoghi frequentati dai giovani per produrre conoscenze di "prima mano" sulle dinamiche e sui bisogni giovanili e utilizzo di tale mappatura per condividere elementi significativi con i referenti dei servizi del territorio al fine di co-costruire interventi e progettualità;
 - d) **realizzazione di progetti di animazione territoriale e di partecipazione attiva**, come ad esempio piccole azioni di rigenerazione urbana e progetti di street art, che favoriscano il coinvolgimento dei giovani come soggetti propositivi nella vita del territorio, facilitino lo sviluppo di interventi di supporto tra pari e permettano di costruire relazioni significative con la comunità di riferimento;
 - e) **collaborazione con i Centri Giovani presenti sul territorio** per promuovere interventi volti alla costruzione di legami di comunità;
 - f) **attuazione di interventi educativi di prossimità**, in particolari luoghi di vita, aggregazione e divertimento, anche notturna, degli adolescenti e dei giovani finalizzati alla prevenzione di comportamenti a rischio;
 - g) **raccordo e rete con i servizi educativi, sociali, culturali e sanitari** del territorio rispetto a bisogni raccolti a livello individuale o di piccolo gruppo per co-costruire l'intervento più adeguato al benessere e alla tutela dei giovani;
 - h) **raccordo con le Agenzie di formazione, i Centri per l'impiego e l'Informagiovani** per l'orientamento e l'accompagnamento dei giovani **all'ingresso del mondo del lavoro**;

- i) **facilitazione delle relazioni e della comunicazione tra gli adolescenti e i giovani ed il contesto sociale ed istituzionale locale**, in un'ottica di mediazione sociale e di empowerment di comunità;
- j) **promozione della conoscenza delle attività e delle modalità di accesso** ai servizi educativi, sociali, sanitari, culturali e del tempo libero esistenti sul territorio, al fine di promuoverne la fruizione;
- k) **monitoraggio della qualità dei servizi erogati**, con metodologie e strumenti adeguatamente descritto nell'offerta tecnica.

3. **Il lavoro di rete è prioritario**, così come il lavoro di équipe con gli educatori di tutti i lotti di gara e con i referenti del Committente, al fine di raccordare tutte le attività.

4. La programmazione deve essere **flessibile**, in relazione ai bisogni rilevati sul territorio e sui gruppi, prevedendo la possibilità che si adatti a **necessità o urgenze** segnalate dalla Stazione Appaltante, **con uscite anche serali**, con l'obiettivo di intercettare e coinvolgere il maggior numero possibile di giovani.

Articolo 4 – Coordinamento e azioni di tipo trasversale

Gli aggiudicatari dei vari Lotti dovranno **cooperare tra loro e con la Stazione Appaltante** per garantire l'integrazione, l'omogeneità e l'efficacia dei vari interventi. A tal fine l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dovrà/dovranno individuare un **Referente di progetto** per ogni Lotto di gara che dovrà partecipare ai seguenti incontri:

- **cabina di regia del progetto**, da riunire indicativamente una volta ogni sei mesi con compiti di indirizzo, definizione degli obiettivi e delle linee strategiche, formata dal Dirigente del Servizio Attività culturali e Politiche giovanili o suo delegato e dai cinque referenti dei lotti aggiudicati;
- **tavolo di coordinamento del servizio per Quartiere**, da riunire indicativamente una volta ogni tre mesi, con compiti di pianificazione generale delle attività e verifica dell'attuazione degli indirizzi, formato dal Dirigente del Servizio Attività culturali e Politiche giovanili o suo delegato e dal referente di progetto del lotto interessato;
- su invito dell'Ufficio Città Sicura del Comune di Firenze, ai **tavoli della Legalità**, istituiti presso ogni Quartiere con Delibera di Giunta n. 290 del 22/9/2020 come momenti di ascolto qualificato, dove cittadini, comitati civici, istituzioni e parti dell'Amministrazione comunale discutono delle problematiche e dei progetti presenti nel quartiere che possono riguardare la sicurezza diffusa dei cittadini. I Tavoli della Legalità si tengono, indicativamente, una volta ogni 3 mesi;
- su invito dell'Ufficio Promozione Diritti e Tutela Minori del Comune, al **coordinamento Rete Prevenzione Disagio**, istituito con l'obiettivo di costruire strategie di lavoro comuni fra i Servizi che si occupano di prevenzione del disagio giovanile (Servizi sociali, Serd, Polizia Municipale), che si tiene, indicativamente, una volta ogni 6 mesi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre assicurare:

- il supporto e la messa a disposizione di tutto quanto utile e necessario per le attività di rendicontazione e di monitoraggio del progetto secondo le linee guida del Programma PON Città Metropolitane 2014-2020;
- l'adempimento degli obblighi relativi alla comunicazione del progetto e della sua fonte di finanziamento nel rispetto del manuale di identità visiva del Programma.

Articolo 5 - Durata e valore dell'appalto

1. L'appalto avrà durata dal momento della stipula del contratto o dalla precedente data di inizio dell'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 fino al 10 dicembre 2023 con avvio presunto **dal 10 aprile 2022** per un **monte ore minimo richiesto complessivo di servizio pari a 44.925** ore così ripartito per i lotti:

Figure professionali	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
Referente di progetto	480	480	480	480	480
Educatori	6.479	9.759	7.850	7.154	11.283

Potrà essere prevista la sospensione temporanea del servizio nel periodo estivo e natalizio, fino ad un massimo di 4 settimane all'anno, da concordare con l'Amministrazione Comunale.

L'appalto terminerà il 10.12.2023.

Alla scadenza dell'appalto, fatto salvo l'eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo o di proroga di seguito indicate, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

L'importo complessivo del servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a € **1.206.173,39 Iva esclusa** (€ 1.471.531,53 Iva inclusa al 22%). Non sono previsti oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso.

2. Il valore dell'appalto per ciascun Lotto è stato stimato tenendo conto:

- della popolazione residente in ogni Quartiere nella fascia di età target del servizio oggetto del presente capitolato (giovani e adolescenti nella fascia di età 12-20 anni) al 30 giugno 2021,
- dell'estensione territoriale di ciascun Quartiere,
- dello svolgimento di un analogo servizio di educativa di strada nei Quartieri 2, 4 e 5 in scadenza alla data del 5 luglio 2022,
- di un costo medio orario pari a € 21,33 per gli educatori di strada e ad € 24,07 per i Referenti di progetto, facendo riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo sulla base delle tabelle redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approvate con Decreto 7/2020 del 17 febbraio 2020,
- dei costi per servizi esterni, acquisto materiali di consumo, dell'utile di impresa e dei costi di gestione.

Le modalità di stima del valore dell'appalto sono meglio indicate nel documento di gara denominato progetto.

Di seguito il prospetto economico di ogni singolo Lotto di gara:

Lotto 1	
Servizi esterni	€ 9.146,79
Materiali di consumo	€ 1.824,04
Personale	€ 149.750,67
Utile di impresa e spese generali	€ 25.536,58
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Totale lotto (base di gara posta al ribasso al netto dell'I.V.A.)	€ 186.258,08

Lotto 2	
Servizi esterni	€ 13.679,53
Materiali di consumo	€ 2.728,58
Personale	€ 219.713,07
Utile di impresa e spese generali	€ 38.200,12
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Totale lotto (base di gara posta al ribasso al netto dell'I.V.A.)	€ 274.321,30

Lotto 3	
Servizi esterni	€ 10.888,34
Materiali di consumo	€ 2.174,15
Personale	€ 178.994,10
Utile di impresa e spese generali	€ 30.438,02
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Totale lotto (base di gara posta al ribasso al netto dell'I.V.A.)	€ 222.494,61

Lotto 4	
Servizi esterni	€ 11.273,61
Materiali di consumo	€ 2.251,36

Personale	€ 164.148,42
Utile di impresa e spese generali	€31.519,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Totale lotto (base di gara posta al ribasso al netto dell'I.V.A.)	€ 209.192,39

Lotto 5	
Servizi esterni	€ 15.432,87
Materiali di consumo	€ 3.083,61
Personale	€ 252.219,99
Utile di impresa e spese generali	€ 43.170,54
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Totale lotto (base di gara posta al ribasso al netto dell'I.V.A.)	€ 313.907,01

Sospensione: L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 107 del Codice, per circostanze impreviste e imprevedibili e non imputabili all'Aggiudicatario/agli Aggiudicatari, di **sospendere o interrompere il servizio**, previo avviso al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate. Eventuali periodi di sospensione del servizio, concordati tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, non potranno in alcun caso posticipare il termine finale del contratto.

Rinnovo: La stazione appaltante, qualora i risultati del servizio siano positivi e sia accertato il pubblico interesse, la convenienza alla prosecuzione del rapporto con l'aggiudicatario e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per il Servizio descritto e alle medesime condizioni. In tal caso, il rinnovo del contratto è previsto fino a ulteriori 20

mesi e, in ogni caso, per una durata massima non superiore a quella del contratto iniziale, per un importo massimo stimato per tutti e cinque i Lotti **€ 1.206.173,39** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Aggiudicatario/agli Aggiudicatari mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, previa autorizzazione del RUP, su richiesta motivata del Responsabile dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del Codice nei seguenti casi:

- opzione di **revisione del corrispettivo** (art. 106 comma 1, lett. a) del Codice). Il corrispettivo contrattuale potrà essere revisionato sulla base dell'indice medio FOI (ISTAT) relativo all'anno precedente al momento dell'eventuale rinnovo, su richiesta dell'aggiudicatario. La richiesta di adeguamento ISTAT dovrà essere presentata entro la data di scadenza del contratto e sarà applicata ai pagamenti successivi alla data di ricezione della richiesta stessa;
- opzione di **proroga tecnica** (art. 106, comma 11 del Codice). La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. Il valore massimo della proroga, che non potrà essere superiore a 6 mesi, è stimato pari a **€ 361.852,02** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così suddiviso per lotto:

	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
Importo al netto dell'Iva	€ 55.877,43	€ 82.296,39	€ 66.748,38	€ 62.757,72	€ 94.172,10

- opzione del **"quinto d'obbligo"** (art. 106, comma 12 del Codice). La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicatario/agli Aggiudicatari l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari non può/possono far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 6 - Articolazione dei servizi e figure professionali richieste

L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dovrà/dovranno fornire il servizio richiesto, per un **numero minimo di ore** così stimato per le annualità 2022 e 2023, suscettibile di redistribuzione, in fase di esecuzione contrattuale:

Anno 2022	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
Referente di progetto	210	210	210	210	210
Educatori	3.227	4.743	3.915	3.068	5.574
Anno 2023	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
Referente di progetto	270	270	270	270	270
Educatori	3.252	5.016	3.935	4.086	5.709

Per un totale di ore:

	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5	totali
Referente di progetto	480	480	480	480	480	2.400
Educatori	6.479	9.759	7.850	7.154	11.283	42.525
Totale generale	6.959	10.239	8.330	7.634	11.763	44.925

Il servizio fornito dovrà comprendere sia le ore dedicate ad *attività frontali*, da intendersi come attività di interazione con i giovani target di riferimento, che *attività non frontali*, funzionali e collegate a quelle frontali, come ad esempio programmazione, gestione dei canali social, riunioni di coordinamento e di progettazione.

L'aggiudicatario di ogni Lotto dovrà presentare un progetto gestionale che preveda la realizzazione dei servizi richiesti attraverso la costituzione di una équipe di lavoro che preveda la presenza minima delle seguenti figure professionali:

- n. 1 referente di progetto – coordinatore, per un numero minimo di 6 ore di servizio alla settimana;
- un numero adeguato di educatori, per un numero minimo di 70 ore di servizio alla settimana.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare il corretto inquadramento contrattuale dei suoi addetti; tutto il personale deve risultare regolarmente assunto dall'impresa aggiudicataria; l'aggiudicatario deve riconoscere ai lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dal CCNL utilizzato, per come dichiarato nell'offerta di gara.

Riguardo ai servizi richiesti si è fatto riferimento al fine della stima del valore dell'appalto al contratto collettivo delle **Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo** (in seguito Contratto Collettivo delle Cooperative Sociali), rinnovato in data 21 maggio 2019, in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento.

A titolo esemplificativo, si indicano nella seguente tabella i profili professionali richiesti per l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto per ciascuno dei cinque Lotti e i requisiti richiesti per il personale da utilizzare:

Figura professionale	Descrizione nel CCNL delle Cooperative Sociali	Requisiti minimi e compiti richiesti
Coordinatore/referente di progetto	Categoria D, posizione economica D3 Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo propri del profilo,	Compiti di raccordo con il committente su tutti gli aspetti progettuali e gestionali del servizio, oltre che di coordinamento e supervisione dell'équipe degli educatori. Requisiti: -diploma di laurea in ambito sociopsicopedagogico (anche triennale) e almeno un anno di esperienza nel coordinamento di servizi oggetto del presente appalto o analoghi;

	<p>eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.</p> <p>La posizione economica D3 è riconosciuta a lavoratori che coordinano e controllano altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.</p> <p>Concorrono alla definizione delle mansioni loro affidate ed alla organizzazione del lavoro proprio e dell'eventuale altro personale coordinato e controllato. Predispongono i materiali necessari all'espletamento della loro mansione. (...)</p> <p>Le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - diploma di laurea in altro ambito o diploma in ambito sociopsicopedagogico (anche triennale) e almeno due anni di esperienza di coordinamento di servizi analoghi; - diploma di scuola secondaria di secondo grado (anche in altro ambito) e almeno cinque anni di esperienza di coordinamento di servizi oggetto del presente appalto o analoghi. <p>Si specifica che, ai fini del conteggio del periodo di esperienza del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per configurare un anno verranno richiesti 12 mesi di servizio, - per configurare un mese verrà computato ogni periodo superiore ad almeno 16 giorni di servizio nell'arco del mese.
<p>Educatore</p>	<p>Categoria D, posizione economica D1</p> <p>Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità</p>	<p>Gestione di servizi e interventi previsti dal presente capitolato per la realizzazione di tutte le azioni di cui all'art. 3.</p> <p>Requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza in servizi di educativa di strada, in particolare:

	<p>secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo del proprio del profilo.</p>	<p>a) diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito socio-psico-pedagogico e almeno un anno di esperienza in servizi di educativa di strada,</p> <p>b) diploma di scuola secondaria di secondo grado in altro ambito e due anni di esperienza in servizi di educativa di strada, oppure, in subordine, diploma di scuola secondaria di secondo grado e formazione specifica come educatore di strada (percorso formativo di almeno 30 ore).</p> <p>Si specifica che, ai fini del conteggio del periodo di esperienza del personale:</p> <ul style="list-style-type: none">- per configurare un anno verranno richiesti 12 mesi di servizio,- per configurare un mese verrà computato ogni periodo superiore ad almeno 16 giorni di servizio nell'arco del mese. <p>Eventuali tirocini o esperienze di volontariato (incluso il servizio civile) effettuati e certificati, esclusivamente nell'ambito di progetti per l'adolescenza e i giovani, saranno considerati esperienza di servizio valida nel limite massimo di 6 mesi per ciascun educatore.</p>
--	---	--

Nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa l'Impresa/e Aggiudicataria/e potrà/potranno utilizzare un diverso contratto collettivo che dovrà risultare coerente con i servizi e le professionalità richieste per l'esecuzione del presente appalto.

Articolo 7 - Luoghi di svolgimento del Servizio e sedi operative

1. Il Servizio di educativa di strada deve essere svolto direttamente sulla strada e nei luoghi naturali di ritrovo dei giovani quali parchi, piazze, giardini, centri giovani, ma anche bar, pub, circoli e simili presenti su tutto il territorio comunale salvo quanto previsto al successivo capoverso.
2. In considerazione dell'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19, le attività potranno svolgersi anche online/con **modalità a distanza**.
3. Sarà compito dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari individuare, in base alle necessità emerse in sede di esecuzione del contratto, locali idonei ed opportunamente attrezzati, da destinare a sedi per le attività in gruppo di natura socioeducativa e ludico ricreativa.
4. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dovrà/dovranno identificare ed indicare all'Amministrazione Comunale una sede adeguata dove svolgere le riunioni di coordinamento della équipe di lavoro (prevista all'art.6), con capienza sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di limitazione della diffusione del contagio Covid.

Articolo 8 – Personale impiegato

1. Le attività inerenti il servizio in appalto dovranno essere svolte dal soggetto aggiudicatario con proprio personale mediante la propria organizzazione, a proprio rischio e nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato. Il personale, fermo restando l'obbligo di raccordo con l'Amministrazione Comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato solo al responsabile del soggetto aggiudicatario.
2. Per la realizzazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dovrà/dovranno assicurare un idoneo numero di unità di personale, con le funzioni e i requisiti per lo svolgimento delle attività.
3. Dovrà, inoltre, garantire che tutto il personale impiegato sia di comprovata moralità, come meglio specificato successivamente, sia in possesso dei requisiti richiesti e delle competenze adeguate e coerenti con i profili dichiarati in sede di proposta tecnica e assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi.
4. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dovrà/dovranno impiegare personale stabile e adeguatamente formato. Il personale dovrà aver ricevuto apposita formazione inerente alle procedure di prevenzione dell'attuale situazione emergenziale sanitaria da Covid-19.
5. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si impegna/si impegnano a fornire alla Direzione Cultura e Sport – Servizio Attività culturali e politiche giovanili, prima dell'inizio dell'appalto, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato secondo il progetto gestionale presentato in sede di offerta.

Dovranno altresì essere presentati i *curricula* di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

6. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si obbliga/si obbligano, inoltre, ad esibire, in qualsiasi momento e a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, che dovrà risultare iscritto nei suoi libri paga.

7. Sostituzioni: L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si deve/devono impegnare, nel corso dello svolgimento dell'appalto, a sostituire tempestivamente entro ventiquattro ore e con personale idoneo, gli incaricati che per qualsiasi motivo lascino il servizio. In caso di sostituzione di personale deve essere effettuata entro 7 giorni un'integrazione della dichiarazione relativa alle professionalità impiegate, con presentazione dei curricula del personale sostituito da cui sia possibile evincere che il nuovo personale sia in possesso di qualifiche e competenze almeno equivalenti a quello in uscita.

8. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'Aggiudicatario/agli Aggiudicatari la sostituzione del personale a suo giudizio non idoneo allo svolgimento del servizio affidato. In tal caso, l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dovrà/dovranno sostituirlo con altro che presenti i requisiti indicati.

9. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamenti dei dati personali ed applicarla per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche.

10. Il personale che l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari impiegherà/impiegheranno nella gestione del servizio dovrà avere una perfetta padronanza della lingua italiana, essere maggiorenne, idoneo alla mansione assegnata, dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; a tal fine, l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dovrà/dovranno fornire il certificato penale del casellario giudiziale del personale che dimostri l'assenza di condanne ovvero di sanzioni interdittive all'esercizio di attività a contatto con minori.

11. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dovrà/dovranno dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome dell'Aggiudicatario, generalità e qualifica dell'operatore, riferimento al progetto con allineamento all'identità visiva del Programma PON Metro.

12. L'Aggiudicatario/Aggiudicatari dovrà/dovranno osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. Il predetto risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

13. Il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari del proprio personale. A questo fine, si impegnerà a fornire alla

stazione appaltante la **programmazione mensile delle attività, ripartita settimanalmente**, da trasmettere entro cinque giorni prima del mese di riferimento, con l'indicazione degli educatori impiegati. La Stazione Appaltante procederà a verificare la presenza in servizio del personale mediante controlli a campione.

14. Ogni educatore dovrà garantire un'attiva partecipazione ai processi educativi, mantenendo un corretto comportamento verso gli adolescenti e i giovani destinatari dell'intervento, nonché verso gli altri operatori del Servizio, relazionandosi in modo collaborativo con i referenti del Committente, al fine di un continuo e proficuo confronto sull'andamento del servizio, sia all'interno dell'équipe, sia negli altri contesti.

Articolo 9 – Attività del Comune, monitoraggio e controllo del servizio

Il Comune, tramite i propri competenti uffici della Direzione Cultura e Sport - Servizio Attività culturali e Politiche giovanili, svolge le funzioni di **verifica e controllo** in fase di esecuzione, su quanto stabilito dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e dal contratto.

Sono di competenza del Comune:

- i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al soggetto aggiudicatario ed alla regolarità della gestione complessiva del servizio svolto;
- la rendicontazione e il monitoraggio del progetto secondo le linee guida del Programma PON Città Metropolitane 2014-2020.

L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dovrà/dovranno presentare:

- a) **la programmazione mensile delle attività**, ripartita settimanalmente, entro cinque giorni prima dell'inizio del mese di riferimento,
- b) **un report bimestrale delle attività svolte**, secondo il format che verrà indicato dal committente,
- c) **una relazione finale del servizio**, a fine contratto, sull'andamento generale del servizio, comprendente il quadro complessivo delle informazioni rilevate, lo stato dell'arte su progetti e collaborazioni attivate, valutazione finale, riflessioni e proposte.

La programmazione mensile delle attività verrà utilizzata dal committente per effettuare controlli a campione, finalizzati a verificare la conformità del servizio alle prestazioni richieste e offerte in sede di gara.

I report bimestrali delle attività verranno verificati dal committente in occasione della presentazione delle fatture per la liquidazione degli stati di avanzamento del servizio, onde verificare il rispetto della tempistica di realizzazione rispetto alla programmazione operativa

contenuta nell'offerta presentata in fase di gara - cronoprogramma, anche al fine di procedere ad una riprogrammazione delle attività in caso di discostamento.

La relazione finale del servizio verrà utilizzata dal committente per trarre informazioni utili sulla efficacia del servizio reso alla comunità e per la programmazione di nuovi servizi.

Articolo 10 – Penali

1. Nell'espletamento del servizio il soggetto/i soggetti aggiudicatario/aggiudicatari sarà/saranno tenuto/i ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione.
2. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento di eventuali danni al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, degli obblighi assunti per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, alla perfetta esecuzione del servizio, in conformità all'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicatario/dagli Aggiudicatari in sede di gara.
3. Nel caso in cui si verificano le inadempienze contrattuali di seguito indicate, il Direttore dell'esecuzione invia al R.U.P. una relazione e contestualmente contesta gli addebiti al soggetto aggiudicatario, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni al R.U.P.. Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il soggetto aggiudicatario/i soggetti aggiudicatari abbia/abbiano risposto, il R.U.P. dispone l'applicazione della penale.
4. E' prevista l'applicazione delle seguenti penali:
 - a) mancata o ritardata comunicazione della programmazione mensile delle attività o dei report bimestrali: fino ad un massimo di € 500,00, secondo la gravità dell'inadempienza contestata;
 - b) accertata presenza di operatori in numero inferiore rispetto a quanto comunicato nella programmazione mensile delle attività: fino ad un massimo di € 500,00, secondo la gravità dell'inadempienza contestata;
 - c) accertato comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, a seguito di segnalazioni o verifiche a campione: fino ad un massimo di € 500,00 secondo la gravità dell'inadempienza contestata;
 - d) permanere di inadempienze o inosservanze, in violazione di disposizioni correttive impartite dal Direttore dell'esecuzione: da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 500,00 secondo la gravità dell'inadempienza contestata, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 5.
5. Relativamente all'applicazione dell'art. 47 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito nella L. n.108/2021, che ha per oggetto "**Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC**", si applicano le seguenti penali:

a) art. 47, comma 3 - nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;

b) art. 47, comma 3-bis - nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;

c) art. 47, comma 4 - nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al punto 3 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP). Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto;

d) art. 47, comma 5 - nel caso di inosservanza degli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole di premialità di cui ai criteri di valutazione n° 4.1 e n.° 4.2 del disciplinare di gara e come da offerta tecnica presentata in fase di gara, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al punto 3 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP).

6. Le penali di cui al comma precedente, non possono comunque superare, complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

7. L'applicazione delle penalità si sostanzia in una trattenuta sui crediti dell'Operatore economico in sede di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.

Articolo 11 – Corrispettivo per i servizi prestati e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente svolte.
2. L'importo contrattuale è onnicomprensivo di tutte le spese sostenute dal/i soggetto/i aggiudicatario/aggiudicatari. A titolo esemplificativo: materiali, sussidi per i laboratori, titoli di viaggio, affitto dei locali necessari allo svolgimento delle attività, ore di straordinario festivo o notturno degli operatori.
3. Il pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione del servizio avverrà, con le modalità previste dalle norme di legge, **ogni bimestre**, previa regolare fatturazione e presentazione del report bimestrale delle attività.
4. Il pagamento sarà effettuato all'esito positivo dei controlli di rito e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione, in particolare mediante verifica del **report bimestrale**, del **prospetto riepilogativo delle ore del personale impiegato (con nominativo, ore e compenso orario) e delle spese sostenute con allegati i giustificativi di spesa per il periodo di competenza**.
5. Le fatture dovranno pervenire alla Direzione Cultura e Sport - Servizio Attività culturali e Politiche giovanili, Via Garibaldi7, Firenze, che provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
6. Le fatture in formato elettronico dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
 - Oggetto: Pon Metro Firenze 2014-2020 - Progetto Ecosistema Giovani Firenze – Codice locale del progetto FI7.1.1a – Contratto rep____Lotto n....- Servizio Educativa di strada e empowerment di comunità - mesi di....
 - Codice IPA univoco della Direzione: F2BEGES
 - Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
 - Codice CIG;
 - Codice CUP;
 - Numero dell'impegno o degli impegni;
 - Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
 - Riferimento normativo di applicazione IVA
 - Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72.
7. I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del DURC. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico Aggiudicatario/Aggiudicatari.

8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub appaltatore/appaltatori), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Firenze direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

9. Nel caso vengano contestate all'operatore economico inadempienze nell'esecuzione dei servizi che abbiano comportato l'applicazione di penali per le quali sia pendente il procedimento di contestazione in contraddittorio di cui al precedente art. 10, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alle penali contestate. In tali casi, i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del procedimento stesso, nel caso di accoglimento delle controdeduzioni e di mancata applicazione delle penali stesse. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 - bis del Codice dei contratti, sull'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC.

10. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Aggiudicatario/agli Aggiudicatari di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari può/possono cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario/agli Aggiudicatari, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari medesimo, riportando il CIG e il CUP. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al primo capoverso;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al primo capoverso, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a) deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP, nonché il riferimento al programma PON Metro e al codice locale progetto dell'operazione "FI7.1.1a".

4. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'operatore economico affidatario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Articolo 13 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari deposita idonea garanzia, ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Amministrazione Comunale, denominata "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione Comunale, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

2. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia dovrà essere intestata a tutti i soggetti ad essa aderenti.

3. Qualora, in fase di esecuzione del contratto, la garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

4. L'Amministrazione Comunale ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto. La suddetta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Articolo 14 – Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si obbliga/si obbligano ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari non potrà/non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si impegna/si impegnano espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si obbliga/si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si impegna/si impegnano, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di ogni verifica da parte della stazione appaltante.

5. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari è/sono tenuto/i a comunicare all'Amministrazione ogni variazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario/dagli Aggiudicatari nell'esecuzione del presente capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

6. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali – obblighi di riservatezza

1. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari ha/hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Amministrazione Comunale e che in tal caso i dati di cui l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari sia/siano venuto a conoscenza dovranno essere, a richiesta del Comune di Firenze, o restituiti allo stesso o distrutti.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari è/sono responsabile/i per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari sarà/saranno tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si impegna/si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia (Regolamento UE n. 679/2016).
5. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si obbliga/obbligano ad accettare la nomina da parte del Comune di Firenze come Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuato in esecuzione del presente appalto, nel rispetto della modulistica e delle clausole predisposte dal Comune.
6. Contestualmente alla stipula del contratto l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari provvederà/provederanno a comunicare formalmente il nominativo del Responsabile del trattamento (Data processor – art. 28 GDPR) e del Responsabile della protezione dei dati – DPO (Data processor Officer – art. 37 ss GDPR) se presente.
7. E' fatto divieto di effettuare e utilizzare foto e video che possano ledere il diritto alla riservatezza dei minori ed è in ogni caso vietata la diffusione di immagini che consentano il riconoscimento dei minori.

Articolo 16 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il/I soggetto/i aggiudicatario/i avrà/avranno la funzione di datore di lavoro nei confronti del personale impiegato nei servizi di cui al presente capitolato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08. A tale riguardo dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del citato decreto (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale. L'aggiudicatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna a:

- assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;
- collaborare all'elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) ove necessario,
- provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio nonché a formare il personale per i rischi specifici dell'attività affidata;
- essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie, e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza se prevista;
- dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;
- dotare il personale, ove necessario, dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

3. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si impegna/si impegnano a trasmettere la documentazione di corredo relativa all'assolvimento degli obblighi di sicurezza all'Ufficio Politiche Giovanili, unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento delle pratiche richieste e la conservazione degli atti relativi presso la sede dell'Azienda.

Articolo 17 – Responsabilità e obblighi assicurativi

È obbligo dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e **con massimale dedicato al Comune di Firenze**, per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro), con il limite di € 1.000.000,00 (un milione di Euro) per ogni persona infortunata e con validità non inferiore alla durata del contratto.

Tale polizza dovrà:

- a) coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- b) essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- c) coprire danni derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento di almeno € 500.000,00 per sinistro e per anno;
- d) essere estesa alla RC inerente le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro);
- e) è ammessa la possibilità di franchigie che però devono essere gestite dalla Compagnia Assicuratrice fin dal primo euro;
- f) escludere l'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dipendenti.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari potrà/potranno dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro).

Il costo di suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari. La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dall'Aggiudicatario/dagli Aggiudicatari prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio del servizio. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Firenze potrà rivalersi, mediante trattative, sui crediti

dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

La società assicuratrice presso cui l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari stipulerà/stipuleranno le polizze assicurative deve:

- I. notificare tempestivamente alla stazione Appaltante, a mezzo di lettera raccomandata o pec all'indirizzo direttore.cultura@pec.comune.fi.it, l'eventuale mancato pagamento del premio;
- II. notificare alla stazione Appaltante tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- III. non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Stazione Appaltante, salvo il diritto di recesso. In caso di recesso la Compagnia Assicuratrice dovrà darne preavviso alla Stazione Appaltante almeno 90 giorni prima con le stesse modalità di cui al punto 1.

Articolo 18 – Subappalto

1. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari indica/indicano all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

2. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari è/sono responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dall'amministrazione appaltante: a tal fine l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari deposita/depositano presso tale amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari allega/allegano al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

4. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'aggiudicatario/gli aggiudicatari trasmette/trasmettono altresì la dichiarazione del subappaltatore/subappaltatori attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice. La Stazione Appaltante verifica la

dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del Codice.

5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione Comunale non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione Comunale procederà a richiedere all'Aggiudicatario/agli Aggiudicatari l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

6. Nel caso in cui l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli/stipolino sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari deve/devono inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

7. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari e il subAggiudicatario/subAggiudicatari sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subAggiudicatario/subAggiudicatari in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del Codice dei Contratti, l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari è/sono liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

8. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si obbliga/si obbligano a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subAggiudicatario/subAggiudicatari o ai suoi ausiliari. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si obbliga/si obbligano a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione Comunale inadempimenti, da parte del subAggiudicatario/subAggiudicatari, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione Comunale. In tal caso l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari non avrà/avranno diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

9. Il subappaltatore/i subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice, per le prestazioni affidate in subappalto, deve/devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

10. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto, salvo il diritto al

risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.
12. La stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del codice dei contratti.

Articolo 19 – Risoluzione e recesso

1. L'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del Codice dei contratti.
2. L'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice dei contratti. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari ha/hanno diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. La Stazione appaltante ha, altresì, facoltà di risolvere il contratto mediante pec, con la quale il Comune di Firenze formula la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di 5 giorni, anche non consecutivi, da parte dell'Operatore economico senza giustificato motivo;
 - f) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, cessione del credito o violazione di norme regolanti il subappalto;
 - g) grave non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche del contratto di cui all'articolo 3;
 - h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 14 del presente Capitolato;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 13 del presente Capitolato;

l) protrato mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 della L. 108/2021, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale.

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, il Comune di Firenze dichiarerà risolto il contratto, procedendo all'escussione della cauzione prestata. In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si impegnerà/si impegneranno a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari ha/hanno diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

5. L'Amministrazione Comunale procederà, ai sensi dell'art. 108, comma 2, alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

6. La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario/agli Aggiudicatari con pec. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dovrà/dovranno cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Comunale. In caso di recesso l'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari ha/hanno diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali acquistati per l'esecuzione delle prestazioni, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Articolo 20 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In sede di stipula del contratto o sub-contratto le imprese interessate dovranno accettare gli obblighi di comportamento previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 e pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021>.
2. Tali obblighi di comportamento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

Articolo 21 - Dichiarazioni relative al protocollo di legalità

1. L’Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dichiara/dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al *Protocollo di legalità* approvato dal Comune di Firenze con deliberazione di Giunta n. 2019 del 16/07/2019 e sottoscritto il 10 Ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. L’Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dichiara/dichiarano di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all’art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalla cauzione definitiva.
4. L’Aggiudicatario/gli Aggiudicatari dichiara/dichiarano di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Articolo 22 - Clausola compromissoria e foro competente

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto ed è vietato in ogni caso il compromesso. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.lgs.

Articolo 23 - Spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 14 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari tutti gli oneri inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione ed ogni altro onere tributario.

Articolo 24 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Firenze,

IL RUP